

IL PRINCIPIO CONCILIARE DELLA  
*COMMUNIO ECCLESIAE ET ECCLESiarUM*  
E IL PROBLEMA DELLA NUOVA DIVISIONE  
DELLE DIOCESI SVIZZERE

LIBERO GEROSA  
LUGANO

I. INTRODUZIONE: DAL SINODO 1972  
ALLA VOTAZIONE POPOLARE DEL 10 GIUGNO 2001

Fra pochi anni saranno ormai due secoli che in Svizzera si discute sulla necessità di riorganizzare la circoscrizione delle diocesi; infatti, sia pure in modo discontinuo, è dalla famosa sottomissione provvisoria dei cattolici del Canton Zurigo all'amministrazione apostolica del Vescovo di Coira, avvenuta con un Breve pontificio il 9 ottobre del 1819, ossia dopo la divisione della Diocesi di Costanza<sup>1</sup>, che se ne discute. In seguito ad una domanda del Sinodo 1972 si è poi in parte risolto il problema di Zurigo con l'invio di un vescovo ausiliare nella città di Zwingli; tuttavia da allora molti problemi rimangono ancora irrisolti e non solo per i cattolici di quel cantone, ma più in generale per l'organizzazione pastorale di tutta la Chiesa cattolica in Svizzera. Lo hanno dimostrato i dibattiti, vivaci e non privi di toni polemici, suscitati da due recentissimi fatti. Innanzitutto quello legato all'erezione dell'Arcidiocesi di Vaduz, avvenuta il 2 dicembre 1997 anche nel tentativo di porre fine alla dolorosa questione Haas<sup>2</sup>, in secondo luogo quello legato all'abrogazione

---

<sup>1</sup> A tale riguardo cf. U. FINK, "Ein definitives Provisorium? Zur Territorialgeschichte des Bistums Chur im 19. und 20. Jahrhundert", in: U. FINK-R. ZIHLMANN (a cura di), *Kirche-Kultur-Kommunikation*. Festschrift zum 70. Geburtstag Peter Henricis (Zürich 1998) 671-689, soprattutto 679-681.

<sup>2</sup> La Costituzione Apostolica sull'erezione dell'Arcidiocesi di Vaduz si trova in: AAS 98 (1998), n. 1 (7-1-1998) 8-9.

dell'articolo costituzionale sulle diocesi, accettata da popolo e cantoni nella votazione popolare del 10 giugno 2001.

Oggi, la circoscrizione delle diocesi svizzere è dunque sociologicamente e pastoralmente datata e talvolta addirittura insostenibile. Non solo alla Diocesi di Coira, ma anche a quella di San Gallo sono annessi dei territori sotto la forma provvisoria dell'amministrazione apostolica. Nessuna grossa città svizzera è sede di un vescovo diocesano; la Diocesi di Basilea comprende territorialmente dieci cantoni, Coira sette, Friburgo quattro, con tutto quello che ciò comporta a livello dei diversi sistemi di rapporti istituzionali fra Stato e Chiese, nonché il finanziamento di quest'ultime. Inoltre tutte le diocesi svizzere, eccetto Lugano e San Gallo, sono plurilingue e la distribuzione numerica dei fedeli va dal massimo di 1,2 milioni di Basilea al minimo di 200 mila di Sion<sup>3</sup>. Insomma, è più che mai urgente per lo meno porsi la domanda se - come sta avvenendo in diversi altri paesi europei - i tempi non siano ormai maturi per una quarta riorganizzazione pastorale generale della Chiesa cattolica in Svizzera<sup>4</sup>. Le prime tre sono state: quella del passaggio dall'Impero romano al periodo carolingio (in cui Sion e Coira hanno avuto un ruolo missionario estremamente importante); quella provocata dalla Riforma protestante (in cui il vescovo di Losanna fu trasferito a Friburgo, quello di Ginevra ad Annecy in Savoia, quello di Basilea a Porrentruy); ed infine quella causata dalla Rivoluzione francese (con l'annessione provvisoria di Zurigo e di parte della Svizzera centrale a Coira, nonché dei due semicantoni di Appenzello a San Gallo e di Sciaffusa alla riorganizzata Diocesi di Basilea).

A proposito di una possibile riorganizzazione pastorale generale delle diocesi svizzere occorre però tener presente e distinti i diversi piani su cui il problema si pone: quello costituzionale, con le sue conseguenze a livello di diritto ecclesiastico, di competenza cantonale; quello storico-sociologico e quello canonistico-pastorale.

---

<sup>3</sup> Cf. H. RITZMANN-BLICKENSTORFER (a cura di), *Historische Statistik der Schweiz* (Zürich 1996).

<sup>4</sup> Sulle prime tre riorganizzazioni delle diocesi in Svizzera, cf. U. J. CAVELTI, "Neueinteilung der Bistümer in der Schweiz. Historische, kirchliche und staatskirchenrechtliche Aspekte", in: L. CARLEN (a cura di), *Neue Bistumsgrenzen—Neue Bistümer* (Bd. 37; Fribourg 1992) 109-129, qui 109-110, dove l'autore cita in nota l'opera classica di U. LAMPERT, *Kirche und Staat in der Schweiz* (Basel-Freiburg i. Ü. 1929 ff., Bd. II [1998]) 288-360, a proposito del continuo rinvio di questa delicata tematica.

## II. IL LIVELLO COSTITUZIONALE-ECCLESIASTICO DEL PROBLEMA

Né la Costituzione federale del 1848, né il progetto di una nuova Costituzione rifiutato dal popolo svizzero nel 1872 contenevano una qualche norma relativa all'erezione di nuove diocesi sul territorio elvetico<sup>5</sup>. Solo su insistenza del Governo cantonale ticinese il Consiglio federale aveva pubblicato il 22 luglio 1859 una decisione in cui si affermava che era abolita la giurisdizione di vescovi stranieri su territorio elvetico. Nonostante questa decisione, che secondo Cavelti rimane tutt'ora in vigore<sup>6</sup>, in concomitanza con le questioni di Ginevra (espulsione di Monsignor Mermillod, poi creato cardinale) e di Basilea (deposizione del vescovo Lachat), nonché con la soppressione della Nunziatura di Berna e dunque in pieno clima di intolleranza e di "Kulturkampf", nella Costituzione federale del 1874 è stato introdotto nell'art. 50 il capoverso 4 che recita: "L'erezione dei vescovadi sul territorio elvetico è sottoposto all'approvazione della Confederazione". Un rapido confronto con la Carta costituzionale della Germania di Bismarck, che pur conteneva i famosi "Kanzelparagraphen" contro le prediche sovversive poi aboliti nel 1953, evidenzia chiaramente che il cosiddetto "Bistumsartikel" è una tipica soluzione svizzera, o concretizzazione normativa del solito "Sonderfall Schweiz", che di fatto arrischia di discriminare i cattolici in Svizzera, anche se quest'ultimi hanno finora evitato il problema optando costantemente per singole soluzioni concordatarie<sup>7</sup>.

In sede della nuova riforma della Costituzione federale, ed in concomitanza con la questione Haas, il problema si è però riposto a livello politico, anche perché sia l'art. 12 cpv. 4 del progetto 1995, sia l'art. 84 cpv. 3 del progetto 1996 contengono, nella versione in lingua tedesca, addirittura una acutizzazione o "schärfere Nuance"<sup>8</sup> nella formulazione della norma costituzionale. Infatti il testo del 1874 recita: "Die Errichtung von Bistümern auf schweizerischem Gebiet unterliegt der Genehmigung des Bundes"; mentre

---

<sup>5</sup> Su tutta la questione, cf. W. GUT, *Der Staat und die Errichtung von Bistümern* (Bd. 49; Fribourg 1997) 1-4.

<sup>6</sup> Cf. U. J. CAVELTI, "Die Praxis zum Bistumsartikel der Bundesverfassung", in: ZBl 1980 (Bd. 81) 57-65, soprattutto 59, qui citato da GUT, *o. c.*, 1.

<sup>7</sup> Sul contesto culturale del cosiddetto "Bistumsartikel" della Costituzione federale svizzera, cf. N. MICHEL, "La Constitution fédérale et les évêchés: une discrimination contraire à la liberté religieuse", in: A. LORETAN (a cura di), *Rapports Église-État en mutation. La situation en Suisse romande et au Tessin* (Bd. 52; Fribourg 1997) 25-50, soprattutto 27-30.

<sup>8</sup> Cf. GUT, *o. c.*, 2-3.

quello dei due citati progetti recita: "Bistümer dürfen nur mit Genehmigung des Bundes errichtet werden". Di conseguenza e a maggior ragione, onde evitare dannose polarizzazioni, la soppressione tout-court di un simile articolo anacronistico avrebbe dovuto imporsi da sè, sia perchè contrario al principio costituzionale dell'uguaglianza, sia perchè contrario all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 18 del Patto delle Nazioni Unite<sup>9</sup>. Tuttavia, nelle Camere federali è prevalso l'orientamento del ministro della giustizia, secondo cui nel lavoro di riordino formale della Costituzione si sarebbe dovuto evitare tutte le questioni materiali che avrebbero potuto poi far cadere la riforma al momento di votarla il 18 aprile 1999. Il 16 novembre 1998 la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio degli Stati ha poi incaricato il Consiglio federale di lanciare una procedura di consultazione per un progetto di soppressione dell'articolo in questione, da sottoporre al voto popolare nell'anno 2000. Quest'ultimo, come si è detto nell'introduzione, ha avuto esito positivo e l'articolo è stato definitivamente abrogato. Tale abrogazione dell'articolo costituzionale in questione, per quanto giusta ed auspicata dai vescovi svizzeri, non risolve comunque tutti i problemi della necessità grave di una nuova divisione e riorganizzazione delle diocesi svizzere. Infatti, oltre a dover ancora misurare con più precisione le conseguenze di una simile abrogazione a livello del diritto ecclesiastico di competenza cantonale<sup>10</sup>, rimangono aperti non facili problemi canonistici e pastorali ad essa connessi.

Prima di considerare quest'ultimi, di gran lunga i più importanti oggi<sup>11</sup>, è necessario soffermarsi brevemente sugli aspetti storico-sociologici della questione.

### III. GLI ASPETTI STORICO-SOCIOLOGICI DEL PROBLEMA

Sono proprio questi gli aspetti maggiormente considerati nell'elaborazione dell'interessante progetto "Bistumsgrenzen", commissionato dalla Conferenza dei vescovi svizzeri e pubblicato nel 1980 dall'Istituto svizzero di sociologia

---

<sup>9</sup> Cf. MICHEL, *o. c.*, 44-47.

<sup>10</sup> Sulla necessità di una valutazione differenziata delle conseguenze ecclesiastiche a livello cantonale, cf. CAVELTI, *Neueinteilung*, *o. c.*, 118-129; C. WINZELER, "Der 'Bistumsartikel' der Schweizerischen Bundesverfassung von 1874—ein Fossil der neueren Verfassungsgeschichte?": *Annuaire suisse de droit ecclésiast* 1996 (Bern 1997) 47-54, soprattutto 53-54.

<sup>11</sup> Concorda su questo giudizio anche CAVELTI, *Neueinteilung*, *o. c.*, 117.

pastorale con sede a San Gallo. Sulla base di criteri demografici, economici e geografici, ed ispirandosi ad un modello teologico ideale di diocesi o Chiesa particolare, vengono formulate tre ipotesi di riordino generale delle diocesi svizzere<sup>12</sup>. Vale la pena di considerare, più da vicino, solo la terza ipotesi, definita dalla stessa commissione "Ipotesi di una regionalizzazione moderata", e dunque come tale più rispettosa delle diversità culturali. Essa, sulla base del Censimento del 1980, distingue tre categorie di diocesi:

- a) Diocesi non modificate: Sion: VS 196.082 cattolici (=cat.); Lugano: TI 220.313 cat.; San Gallo: SG + AP RI/RE 270.636 cat.;
- b) Diocesi rimodellate: Losanna-Ginevra: GE + VD 361.981 cat.; Friburgo: FR + NE + JU (nuovo cantone) 271.560 cat.; Coira: UR + SZ + UN + GL + GR 264.861 cat.; Basilea: BE (-JU) + SO + BS/BL 484.671 cat.;
- c) *Diocesi nuove*: Zurigo: ZH + TH + SH 509.190 cat.; Lucerna: LU + AG + ZG 517.360 cattolici.

Sotto il profilo ecclesiologico e canonistico l'aspetto meno considerato da questo progetto commissionale è quello relativo all'importanza pastorale dell'antica istituzione canonica detta "provincia ecclesiastica", segnalata dal Concilio Vaticano II e consolidata giuridicamente dal Codice di diritto canonico, promulgato nel 1983, cioè tre anni dopo l'elaborazione del citato progetto.

Su queste nuove e più solide basi ecclesiologiche e canonistiche, non dovrebbe essere difficile ripensare e riformulare con maggior credibilità pastorale e fattibilità politica la terza ipotesi del progetto "Bistumsgrenzen" del 1980 completandola con la presa in considerazione della possibile erezione di tre province ecclesiastiche svizzere. Accanto alle previste due nuove diocesi (Zurigo, Lucerna), occorrerebbe prevedere l'erezione di una terza nuova diocesi: Ginevra. Quest'ultima, assieme a Zurigo è già tuttora sede di un vescovo ausiliare (con facoltà di vicario generale di zona) e Lucerna è una città di grande tradizione cattolica e sede di una Facoltà di teologia statale. Inoltre occorrerebbe pensare al raggruppamento delle vecchie e nuove diocesi svizzere in tre province ecclesiastiche. Ad esempio si potrebbe pensare a due province ecclesiastiche per la Svizzera tedesca (la prima comprendente Lucerna e Basilea, con circa un milione di cattolici; la seconda comprendente San Gallo, Zurigo e Coira, con pure poco più di un milione di cattolici) ed una

---

<sup>12</sup> Le tre ipotesi (raffigurate nello schema) sono state formulate da R. RUFFIEUX, *Projektkommission "Bistumsgrenzen" der Schweizer Bischofskonferenz, Neueinteilung der Bistümer in der Schweiz. Dokumentation* (Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut, Archivexemplar; S. Gallo 1980) 86-89.

provincia ecclesiastica per la Svizzera francese (comprendente Sion, Friburgo e Ginevra con circa 850 mila cattolici), lasciando esente la sola Diocesi di Lugano. Evidentemente altre combinazioni potrebbero essere studiate, comunque tutte, quelle abbozzate e quelle ancora ipotizzabili, necessitano innanzitutto di una riflessione ecclesiale interna e soprattutto di una più lucida presa di conoscenza da parte di tutte le Chiese particolari in Svizzera dell'insegnamento del Concilio Vaticano II sull'esercizio sinodale della "sacra potestas" e delle potenzialità pastorali contenute nella nuova concezione canonistica, ed in parte codiciale, della provincia ecclesiastica come struttura tipo per i raggruppamenti di Chiese particolari.

#### IV. LE NUOVE PREMESSE CANONISTICHE DEL PROBLEMA

##### 1. *Il principio conciliare della 'Communio Ecclesiae et Ecclesiarum' e sua importanza per l'esercizio del potere ecclesiale.*

L'essenza strutturale del mistero della Chiesa è quella dell'immanenza reciproca della chiesa universale nelle e dalle Chiese particolari, colta dalla formula *in quibus et ex quibus* di LG 23, 1. Questa formula conciliare si oppone a livello del diritto costituzionale della Chiesa sia al principio dell'autocefalia, sia al concetto monistico della Chiesa quale unica diocesi universale. Nel primo caso è l'elemento interno ad essere affermato in modo esclusivo, per cui la Chiesa universale non esiste più realmente o viene ridotta a semplice confederazione di Chiese particolari. Nel secondo caso è l'elemento esterno a prevalere e le Chiese particolari finiscono per essere assorbite nella Chiesa universale quali semplici distretti amministrativi della stessa. L'imprescindibilità dei due elementi permette alla formula conciliare di cogliere in una perfetta sintesi teologica l'essenza costituzionale della *communio Ecclesiarum*<sup>13</sup>. Ciò significa che Chiesa universale e Chiesa particolare altro non sono se non due dimensioni costitutive dell'unica Chiesa di Cristo, come ha affermato Giovanni Paolo II in una sua omelia<sup>14</sup>. Questa struttura fondamentale del mistero della Chiesa va tenuta presente sia per impostare

<sup>13</sup> Cf. W. AYMANS, "Die Communio Ecclesiarum als Gestaltgesetz der einen Kirche": *AfkKR* 139 (1970) 69-90; A. M. ROUCO VARELA, "Das kanonische Recht im Dienst der kirchlichen 'Communio'", in: *Id.*, *Schriften zur Theologie des Kirchenrechts und zur Kirchenverfassung*, hrsg. von W. Aymans, L. Gerosa, L. Müller (Paderborn 2000) 291-309.

<sup>14</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, "Omelia a Lugano del 12 giugno 1984", in: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. VIII/1 (Città del Vaticano 1984) 1676-1683.

correttamente il problema del rapporto fra *ius universale e ius particolare*<sup>15</sup>, sia per comprendere natura, finalità e connessioni reciproche dei vari organi istituzionali e di governo della *communio Ecclesiae et Ecclesiarum*. Infatti, questi ultimi ben difficilmente si lasciano definire con le categorie politiche di centralizzazione e decentralizzazione, o con un ricorso esclusivo al principio della sussidiarietà, di estrazione socio-filosofica. Ne è una conferma sia l'incertezza dello stesso legislatore ecclesiastico di fronte alla collocazione sistematica dei cosiddetti raggruppamenti o famiglia di Chiese particolari (cc. 431-459), fatti oggetti di continui spostamenti<sup>16</sup>, sia la non piena ricezione nel CIC del principio dell'immanenza reciproca dell'universale nel particolare. Infatti, da una parte il legislatore relega la formula *in quibus et ex quibus* di LG 23, 1 nel can. 368 all'inizio delle sezione sulle Chiese particolari, mentre sotto il profilo sistematico essa dovrebbe essere collocata in un canone preliminare all'inizio di tutta la parte intitolata *De Ecclesiae constitutione hierarchica* (cc. 330-572). Dall'altra lo stesso legislatore ecclesiastico nella prima sezione, dedicata agli organi istituzionali aventi la suprema autorità ecclesiale, non li inserisce nel loro contesto ecclesiologico e non dà alcuna definizione di Chiesa universale, al contrario di quanto invece fa per la Chiesa particolare, definita nel can. 369 riprendendo alla lettera la definizione conciliare di CD 11<sup>17</sup>.

La non completa ricezione di questo principio ecclesiologico conciliare si riflette anche sulle norme codiciali relative all'esercizio della "sacra potestas"<sup>18</sup>. Tuttavia, in questa sede, vale la pena soffermarsi unicamente su alcuni degli aspetti più importanti di questa tematica, relativi alla configurazione giuridica dell'esercizio del potere ecclesiale nelle province ecclesiastiche.

---

<sup>15</sup> A tale riguardo, cf. E. CORECCO, "Ius universale-Ius particolare", in: *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii internationalis iuris canonici. Città del Vaticano 19-24 aprile 1993* (Città del Vaticano 1994) 551-574; L. GEROSA, "'Communio Ecclesiarum'. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen der Universalkirche und den Partikularkirchen in ekklesiologisch-kanonistischer Sicht", in: P. KRÄMER-S. DEMEL-L. GEROSA-L. MÜLLER, *Universales und partikulares Recht in der Kirche. Konkurrierende oder integrierende Faktoren?* (Paderborn 1999) 1-19.

<sup>16</sup> Cf. *Communicationes* 12 (1980) 244-246; 14 (1982) 124 e 155-156.

<sup>17</sup> Se la prima incongruenza è messa in luce da E. CORECCO, "Aspetti della ricezione del Vaticano II nel Codice di diritto canonico", in: G. ALBERIGO-J. P. JOSSUA (a cura di), *Il Vaticano II e la Chiesa* (Brescia 1985) 333-397, qui 368-369, la seconda è rilevata da G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione* (Milano-Roma 1990) 497.

<sup>18</sup> A tale riguardo cf. soprattutto il capitolo ottavo "Sinodalità e corresponsabilità nel servizio di governo nella Chiesa" del libro L. GEROSA, *L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive* (Lugano 2001) 175-198.

## 2. *La struttura sinodale della provincia ecclesiastica e sua importanza pastorale*

Nell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II è fuori di dubbio che solo il vescovo diocesano, in forza della pienezza del sacramento dell'ordine, è in possesso di tutta la "sacra potestas"<sup>19</sup>. È altresì fuori di dubbio che questo elemento personale, dovuto all'origine sacramentale della "sacra potestas", deve sempre coniugarsi con l'elemento sinodale dell'esercizio di tale potestà, perché i due elementi sono reciprocamente immanenti l'uno nell'altro nella Chiesa come comunione. Da ciò deriva, ed è forse questo ciò che fa particolarmente fatica ad essere recepito in Svizzera, che la maggior partecipazione e corresponsabilità nell'esercizio del potere ecclesiale non si ottiene con l'ormai mitica "democratizzazione" della struttura costituzionale della Chiesa, che per diritto divino è ad un tempo gerarchica e carismatica (LG 4), ma con uno sviluppo articolato degli strumenti e della mentalità sinodale propri alla *communio ecclesiarum*<sup>20</sup>, che presuppone sempre anche la corresponsabilità di tutti i fedeli cattolici.

All'interno di questo insegnamento del Concilio Vaticano II, di grande importanza per tutto il diritto canonico, si comprende più facilmente come i padri del Concilio in LG 23,4 e CD 40 abbiano voluto rivalutare il ruolo pastorale delle province ecclesiastiche non solo per ragioni storiche, ma anche soprattutto per ragioni ecclesiologiche dettate dalla nuova autocoscienza della Chiesa come comunione di Chiese. Il Codice di diritto canonico del 1983 nei cc. 431-459 ha recepito la sostanza di questa lezione conciliare: infatti il c. 431 §2 prescrive che di regola non ci possono più essere diocesi esenti (ma in Svizzera oggi esse sono tutte esenti!), e che ognuna di esse dovrebbe essere perciò integrata in una provincia ecclesiastica, che possiede di per sé -a differenza del raggruppamento di Chiese particolari sul territorio di una Conferenza episcopale nazionale- la personalità giuridica (c. 432 §2). Gli organi di governo di una provincia ecclesiastica sono il Metropolita ed il Concilio provinciale. Mentre il primo organo di governo è legato ad una sede episcopale, il secondo non solo ha potestà di governo ma soprattutto possiede per diritto, a differenza delle Conferenze episcopali, potestà legislativa (c.

<sup>19</sup> Sull'argomento cf. L. GEROSA, "Der Bischof: Seine Bestellung, seine geistliche Vollmacht und die christliche Verkündigung in Europa": *Bulletin – ET 3* (1992) 66-94.

<sup>20</sup> Per un'analisi dettagliata della questione cf. L. GEROSA, "Rechtstheologische Grundlagen der Synodalität in der Kirche. Einleitende Erwägungen", in: W. AYMANS-K. T. GEHRINGER (a cura di), *'Iuri canonico promovendo'*, Festschrift für H. Schmitz zum 65. Geburtstag (Regensburg 1994) 35-55.



445), per tutte le Chiese particolari raggruppate nella stessa provincia (c. 440 §1). La struttura sinodale della provincia ecclesiastica ha dunque una base giuridica solida, sia pure sotto alcuni aspetti ancora perfezionabile<sup>21</sup>. Tuttavia a livello pastorale è difficile contraddire il giudizio di chi ritiene che le norme codiciali ad essa relative siano purtroppo rimaste finora lettera morta<sup>22</sup>. Non si conosce infatti il tentativo di un metropolita di convocare un Concilio provinciale, per cui è più che legittimo chiedersi perché mai questa reticenza, proprio ora che alle mega-conferenze dei vescovi viene rimproverato di favorire una certa messa in ombra della responsabilità personale di ogni singolo vescovo diocesano. Molto probabilmente le attuali polarizzazioni ideologiche intra-ecclesiali e l'ostinazione con cui si continua a parlare di collegialità, anche quando il termine ecclesiologicamente e canonicamente più appropriato è quello di sinodalità, hanno in qualche modo impedito a teologi e vescovi di constatare come il profilo codiciale della provincia ecclesiastica dimostri ampiamente che la stessa è un'istituzione canonica, in cui *l'elemento personale* e quello *sinodale* dell'esercizio della *sacra potestas* si integrino armoniosamente. Se si tiene inoltre presente che la *sinodalità* presuppone sempre per sua natura la *corresponsabilità* dei laici, allora si capisce che senza far ricorso a *riduzioni democratiche*<sup>23</sup>, teologicamente illegittime, dell'esperienza ecclesiale, sia possibile concludere che la *provincia ecclesiastica* possa essere considerata uno strumento di grande aiuto nell'organizzazione futura della pastorale. E i motivi sono almeno tre.

In primo luogo nella definizione giuridica della provincia ecclesiastica, che non è di diritto divino bensì di mero diritto umano, il criterio del territorio gioca un ruolo più importante che non nella definizione della Chiesa particolare, concepita ormai in senso più personalistico. Ciò le conferisce una capacità

---

<sup>21</sup> Sarebbe ad esempio auspicabile un ulteriore miglioramento del profilo canonistico del Concilio provinciale, soprattutto per ciò che concerne la scelta degli oggetti da trattare. Alla stessa stregua dovrebbe essere preso in considerazione un maggior coinvolgimento dei vescovi suffraganei, dei Capitoli cattedrali e altri gremi nella procedura di designazione del metropolita.

<sup>22</sup> Cf. H. MARITZ, "Die Stellung des Metropoliten im neuen kirchlichen Recht", in: A. GABRIELS-H. J. F. REINHARDT (a cura di), *'Ministerium iustitiae'*, Festschrift für H. Heinemann (Essen 1985) 243-247, qui 246.

<sup>23</sup> Alcuni esempi di paradossi a cui queste riduzioni democratiche possono portare sono illustrati da: W. GUT, "'Landeskirchen'" und 'Kantonalkirchen' im Lichte des II. Vatikanischen Konzils", in: *Kirche – Kultur – Kommunikation*, o. c., 533-553. A tale proposito cf. pure D. KRAUSS, "Kirche und Demokratie im schweizerischen Staatskirchenrecht. Zum Verhältnis kanonischer und kantonaler Prinzipien in der römisch-katholischen Kirchenorganisation der Schweiz": *IKZ – Communio* 25 (1996) 169-179.

maggiore in ordine all'inculturazione della fede, senza tuttavia scadere in riduzioni di tipo nazionalistico, perché il territorio di una provincia ecclesiastica di regola non corrisponde mai a quello di una nazione.

In secondo luogo la provincia ecclesiastica pur possedendo una marcata struttura sinodale a differenza della regione ecclesiastica, governata collegialmente da una Conferenza episcopale<sup>24</sup>, è presieduta da un metropolita. In essa non solo l'elemento sinodale si coniuga armonicamente con quello personale, ma proprio in forza di questa reciproca immanenza ai suoi organi di governo il diritto canonico riconosce competenze maggiori. Ad esempio la provincia ecclesiastica –a norma del c. 377 §3– assume infatti un rilievo non indifferente nel procedimento di nomina dei vescovi delle diocesi appartenenti alla propria circoscrizione: a norma del c. 1438 al tribunale metropolitano spettano inoltre i diritti di tribunale d'appello ordinario<sup>25</sup>. Il già citato Concilio provinciale è poi un organo di governo di ben altro peso che una semplice Conferenza episcopale regionale. Infatti, da una parte a norma del c. 443 §3 anche le seguenti persone sono membri ordinari -sia pure solo con voto consultivo- di un Concilio provinciale: i vicari generali ed episcopali, i superiori maggiori degli istituti di vita consacrata, i rettori delle Università ecclesiastiche e dei Seminari, i delegati del Capitolo cattedrale e dei Consigli presbiterale e pastorale; dall'altra la funzione del Concilio provinciale è eminentemente legislativa (*praesertim legislativa*. c. 445) e i suoi decreti necessitano solo della *recognitio* e non della *approbatio* da parte della Santa Sede per essere promulgati (c. 446).

In terzo ed ultimo luogo non va dimenticato che per la piena rivalutazione dell'ufficio di metropolita e del ruolo pastorale della provincia ecclesiastica in futuro potrebbe risultare estremamente importante il c. 436 §2 che recita: "Dove le circostanze lo richiedono, la Sede Apostolica può conferire al metropolita funzioni e potestà peculiari da determinare nel diritto particolare". Ed il ruolo del diritto particolare e del pluralismo giuridico all'interno della chiesa cattolica come *communio Ecclesiarum* è stato ampiamente dimostrato con la promulgazione del Codice per le Chiese cattoliche orientali (CCEO) e la convocazione, negli ultimi decenni, di diversi sinodi continentali o regionali. Inoltre, sempre a questo proposito basta ricordare che già il Concilio di Trento accordava ai metropolitani la possibilità non solo di supplire *iure devolutivo* la negligenza dei suffraganei ma anche di erigere, in caso di necessità, dei Seminari interdiocesani o provinciali. E non c'è ragione alcuna di dubitare che

---

<sup>24</sup> Cf. CD 11 e c. 369.

<sup>25</sup> Cf. c. 434.

queste possibilità potranno essere ulteriormente ampliate, visto che anche il c. 381 del Codice di diritto canonico del 1983 riconosce al vescovo diocesano tutte le competenze necessarie all'esercizio del suo ufficio pastorale ad eccezione di quelle che di diritto o per decreto pontificio vengono riservate ad altra autorità ecclesiastica.

V. CONCLUSIONE: L'EREZIONE DI PROVINCE ECCLESIASTICHE,  
UNA 'CHANCE' IN PIÙ PER LE CHIESE PARTICOLARI IN SVIZZERA?

Dopo il 1989 gli enormi cambiamenti istituzionali e sociali intervenuti in Europa hanno maggiormente evidenziato la necessità di sviluppare collaborazioni differenziate e più flessibili non solo fra gli Stati, ma anche fra quest'ultimi e le Chiese. L'Europa delle regioni ha le sue "chances" di affermarsi sempre più e le diverse regioni elvetiche non possono rimanere semplicemente a guardare. In questo contesto anche l'antica struttura canonica della provincia ecclesiastica può rappresentare una chance in più per i diversi raggruppamenti delle Chiese particolari, affinché le stesse ritornino ad essere in futuro prossimo soggetti protagonisti dell'azione missionaria e pastorale della Chiesa cattolica tutta. In Svizzera, agli inizi degli anni '80, durante l'elaborazione del citato progetto di nuova divisione delle diocesi si è forse accantonato troppo in fretta il discorso sulle province ecclesiastiche, per almeno due motivi.

Da una parte, nell'elaborazione del citato progetto si è troppo insistito sulla eventuale erezione di una sola provincia svizzera<sup>26</sup>, ed è chiaro che ciò non potrà mai essere accettato dagli svizzeri, così gelosi delle proprie diverse identità ed autonomie, nonché ipersensibili ad ogni possibile eccezione al principio dell'eguaglianza fra tutte le sedi episcopali. Dall'altra parte si è pure sottovalutato il fatto che una simile proposta non potrebbe essere accettata nemmeno dalla Santa Sede, perché il territorio di una provincia ecclesiastica non dovrebbe di regola corrispondere a quello di una nazione, onde evitare il pericolo che il Concilio provinciale sia ridotto ad uno strumento di nazionalizzazione delle Chiese particolari.

I cambiamenti recenti impongono comunque una coraggiosa riapertura ed un approfondimento teologico e giuridico di questo problema, senza sottovalutare l'eventualità di studiare una sua prima soluzione di principio a livello concordatario fra la Santa Sede e la Confederazione, avendo cura di evitare

---

<sup>26</sup> Cf. RUFFIEUX, o. c., 90-91.

ogni limitazione delle competenze cantonali. Questa coraggiosa riapertura non potrà però portare a esiti positivi senza una previa riflessione e discussione all'interno delle Chiese particolari in Svizzera.

**Resumen.**- La erección de la Archidiócesis de Vaduz, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1997, y la abrogación del artículo constitucional sobre las diócesis, aceptada por el pueblo suizo en la votación del 10 de junio de 2001, han abierto de nuevo el debate sobre la necesidad de una renovación de la circunscripción de las diócesis suizas. En las iglesias particulares de Suiza se toma conciencia de que el problema no sólo es organizativo sino que implica, además, una mejor recepción de las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la sinodalidad y sobre la función pastoral de la provincia eclesiástica.

**Summary.**- *The erection of the Vaduz Archdiocese, which took place on the 2nd of December 1997, and the abrogation of the constitutional article about the dioceses, accepted by the Swiss people in the 10<sup>th</sup> of June 2001 voting, has reopened the debate on the necessity of a renovation of the circumscription of the Swiss dioceses. In the particular churches of Switzerland, one is aware of the fact that the problem is not only organizational, but it also implies a better reception of the teachings of the Vatican Council II with regard to synodality and with regard to the pastoral function of the ecclesiastic province.*